



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 49 del 21/10/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Pres.	Assen.	Nome	Pres.	Assen.
ZUCCHI DAVIDE	X		ZAGARIA STEFANIA	X	
MARZOLINI ALBERTO		X	GHIZZONI PIETRO	X	
LOMMI EMILIANO	X		GASPARINI DANIELA	X	
CAMONI GIORGIA	X		MAGNANI SARA		X
SGORBANI MARCO		X	DONETTI FRANCESCO	X	
GANDOLFI MARIANGELA	X		PELLIZZARI GIUSEPPE	X	
ROSI RENATO	X				

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Risulta presente alla seduta l'Assessore esterno Contini Luigi

Partecipa il Segretario Comunale, a scavalco, Dott.ssa Schillaci Maria Rosa il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

Relaziona il Sindaco illustrando sinteticamente i contenuti della riforma della disciplina sul contributo di costruzione nonché gli spazi di discrezionalità attribuiti al Comune dalla normativa regionale in ordine all'applicazione del suddetto contributo di costruzione.

L'Assessore al Bilancio precisa che la nuova normativa è stata emanata sia per un aggiornamento del contributo di costruzione risalente a circa venti anni fa sia per contenere il consumo del suolo. L'Amministrazione, prosegue l'Assessore, ha ritenuto di proporre il collocamento del Comune nella classe IV immediatamente inferiore a quella attribuita dalla Regione. Le misure del contributo di costruzione potranno comunque essere rimodulate successivamente in funzione delle ricadute che avranno sul tessuto economico-sociale e urbano del Comune di Alseno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R.30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;

- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovramunicipale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomuto;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29.04.2019, come modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 02.09.2019, recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - variare la classe di appartenenza, passando dalla classe III alla classe IV, per le ragioni di seguito indicate: non sono riscontrabili segnali tali da far presumere che il trend demografico e produttivo per i prossimi anni si discosti significativamente rispetto al recente passato;

- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2**, per le ragioni di seguito indicate: per riallineare i nuovi valori unitari alla situazione previgente;

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	€ 37,40	€ 48,40	€ 85,80
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	€ 37,40	€ 48,40	€ 85,80
Funzione turistico-ricettiva	€ 37,40	€ 48,40	€ 85,80
Funzione direzionale	€ 37,40	€ 48,40	€ 85,80
Funzione produttiva	€ 10,56	€ 3,08	€ 13,64
Funzione commerciale all'ingrosso	€ 10,56	€ 3,08	€ 13,64
Funzione rurale	€ 10,56	€ 3,08	€ 13,64

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell'insediamento all'aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
 - non apportare riduzioni della AI;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

Descrizione intervento	% di riduzione oltre il 35%				
	U1	U2	D	S	QCC
Recupero o riuso di immobili dismessi da almeno 5 anni (ad esclusione dei fabbricati residenziali)	30%	30%	-	-	-

per le ragioni di seguito indicate: in considerazione della presenza di insediamenti non residenziali, anche di dimensioni rilevanti, dismessi ed incompatibili, per collocazione, con il tessuto urbano circostante (con riferimento anche ai complessi edilizi da rifunzionalizzare come individuati dal RUE e normati dall'art. 79 delle relative Norme) si ritiene di incentivare interventi di riuso;

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni: nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
	%	%
Chiaravalle della Colomba	-	30%
Lusurasco	-	30%
Cortina	-	30%
Castelnuovo Fogliani	-	30%

per le ragioni di seguito indicate: in continuità con quanto previsto dalla previgente delibera in merito all'applicazione degli oneri di urbanizzazione (Del. C.C. n. 29/1998), si ritiene di apportare la riduzione di cui sopra in quanto le frazioni in elenco non posseggono la qualità e la quantità di servizi presenti nelle altre aree urbane o restanti frazioni;

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

- stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 50%

per le ragioni di seguito indicate: favorire tali forme di socializzazione e di assistenza;

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 20%;

per le ragioni di seguito indicate: agevolare interventi finalizzati a risolvere situazioni di disagio abitativo da parte di individui e nuclei familiari svantaggiati;

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 20%;

per le ragioni di seguito indicate: premiare approcci costruttivi all'insegna del minor impatto ecologico e ambientale;

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del

Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:	% riduzione U1	% riduzione U2
interventi residenziali di edilizia sostenibile (con riferimento a quanto previsto dall'art. 36, c. 8 delle Norme di RUE)	- 0 %	- 30%

per le ragioni di seguito indicate: si conferma quanto già previsto dalle Norme di RUE (art. 36, comma 8) entro i margini di discrezionalità consentiti dalla D.A.L. 186/2018;

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
 - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti % di riduzione di Td e/o Ts: Td e Ts: - 15%

per le ragioni di seguito indicate: per incentivare il rinnovamento degli impianti produttivi;

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
 - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
 - prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

per le ragioni di seguito indicate: adottare il medesimo approccio nei confronti sia degli insediamenti di tali strutture all'interno del T.U. sia di quelli all'esterno del T.U.;

- in merito al **punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 70,00, calcolato nel modo di seguito indicato: con riferimento ai dati reperiti presso l'unica struttura alberghiera operativa sul territorio;
 - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori “A” da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore “A” medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione, in quanto il valore “A” medio del Comune non supera i 1.050,00 euro;

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
 - fissare le seguenti percentuali:
 - 4,5 % per la funzione turistico-ricettiva
 - 5 % per la funzione commerciale al dettaglio
 - 4 % per la funzione commerciale all’ingrosso
 - 9% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale
 per le ragioni di seguito indicate: confermando i valori percentuali previgenti;

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
 - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d’opera;
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: costituzione di polizza fidejussoria o bancaria pari all’importo residuo del contributo da versare aumentato del 40%, tale da garantire la somma dovuta maggiorata delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve rimanere valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte con

- estinzione o riduzione assoggettata ad espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte del beneficiario (Comune di Alseno);
- stabilire altresì che il debito residuo (con riferimento a ciascuna componente del contributo di costruzione, ovvero U1, U2, D+S, CS, QCC) può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

- il 30 %	entro 18 mesi dalla data di inizio dei lavori e, in caso di intervento subordinato a provvedimento espresso, dalla data di rilascio del medesimo provvedimento
- il 20 %	entro la data di ultimazione dei lavori o di validità del titolo abilitativo

per le ragioni di seguito indicate: in continuità con l'approccio di cui alle precedenti deliberazioni in materia e in considerazione delle esigenze degli operatori di dilazionare i pagamenti;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.1998 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Recepimento con modifiche della deliberazione del Consiglio regionale 04.03.1998 n. 849 – Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione", e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate o modificate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";

- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica e ambiente, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo n. 267/2000;

PRESO ATTO che, in considerazione dell’incremento dei valori unitari di base e della nuova quantificazione di ulteriori contributi, si stima, complessivamente, che lo scenario aperto dal recepimento della D.A.L. 186/2018, modificata come sopra entro i margini di discrezionalità riconosciuti ai comuni, produrrà, verosimilmente, compensazioni tra aumenti e riduzioni delle tariffe come sopra determinate;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, n° 10 resi in forma palese ai sensi di legge da n° 10 Consiglieri presenti, n° 10 Consiglieri votanti e n. 0 Consiglieri astenuti;

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando, per le motivazioni indicate in premessa, sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell’allegato **Allegato 1**, recante “**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell’allegato **Allegato 2**, recante “**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.1998 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto “Recepimento con modifiche della deliberazione del Consiglio regionale 04.03.1998 n. 849 – Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione”, e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) **DI APPROVARE**, al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la “**Ricognizione delle principali previsioni comunali che**

risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”;

- 4) **DI ASSUMERE** ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC vigente;
- 5) **DI CONFERMARE**, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali;
- 6) **DI DARE ATTO** che, in considerazione dell'incremento dei valori unitari di base e della nuova quantificazione di ulteriori contributi, si stima, complessivamente, che lo scenario aperto dal recepimento della D.A.L. 186/2018, modificata come sopra entro i margini di discrezionalità riconosciuti ai comuni, produrrà, verosimilmente, compensazioni tra aumenti e riduzioni delle tariffe come sopra determinate;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 8) **DI PUBBLICARE** integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- 9) **DI TRASMETTERE** copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 8.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di rispettare i tempi di recepimento previsti dalla DAL 186/2018 e le modalità di pubblicazione previsti dalla normativa regionale per la sua entrata in vigore;

Con separata votazione, **CON VOTI** unanimi e favorevoli, n° 10 resi in forma palese ai sensi di legge da n° 10 Consiglieri presenti, n° 10 Consiglieri votanti e n. 0 Consiglieri astenuti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geol. Davide Zucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

(atto sottoscritto digitalmente)